



Città di Albino

(Albi)

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI COMUNALI**

In vigore dal 23/04/2005

PARTE 1^: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale é disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione é adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale e della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala é destinata ai componenti del Consiglio Comunale. Uno spazio apposito é riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilitá di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Nella sala dell'adunanza, durante la riunione, dietro il tavolo del Sindaco, va esposta la bandiera nazionale ed il gonfalone del Comune.
4. Allorquando per particolari ragioni da indicare nell'avviso di comunicazione, l'adunanza non si tenga nella sede comunale, dovrá essere dato pubblico avviso, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di inizio.

Art. 3 - Presidenza delle Adunanze

1. Il Consiglio Comunale é presieduto dal suo Presidente.
2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio, la presidenza é assunta dal Vicepresidente del Consiglio e dove anche questi sia assente, impedito o dimissionario, dal Consigliere anziano ai sensi dell'art. 37 - comma 4 dello Statuto.
3. La presidenza della prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale é assunta dal Consigliere anziano in conformitá a quanto stabilito dall'art. 36, III comma dello Statuto.

Art. 4 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo é costituito da almeno un Consigliere, sempre che questi risulti unico eletto del gruppo di candidati, costituito a norma dell'art. 4 della Legge n. 962/1960.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere piú "anziano" del gruppo secondo la cifra individuale risultante dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

4. Un Consigliere fuoriuscito singolarmente dal gruppo consiliare originario può, se lo richiede e lo motiva, formare un gruppo consiliare autonomo, previo parere favorevole unanime dei Capigruppo consiliari già presenti in Consiglio Comunale e fino alla verifica della possibilità del comma successivo.
5. I Consiglieri che almeno in due fuori escono anche in tempi diversi dai gruppi consiliari originari formano un gruppo consiliare misto quando non aderiscono ad altri gruppi consiliari.
6. Ai Capogruppo consiliari deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97: la comunicazione è fatta mediante consegna al domicilio del Capogruppo dell'elenco delle deliberazioni e degli altri atti previsti.

Art. 5 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione può essere invitato il Segretario Comunale o il suo sostituto ed assistere i funzionari richiesti dal Presidente del Consiglio.
3. Alla riunione può partecipare il Sindaco.
4. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la maggioranza dei Capigruppo.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Art. 6 - Designazione e funzioni dei Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio può designare tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 7 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti. Ogni gruppo porta in ciascuna Commissione, anche quando sia presente alla seduta un solo membro del gruppo stesso, il numero di voti corrispondente alla propria rappresentanza in Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri comunali, sono nominate dal Consiglio con votazione palese nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.
3. La surroga dei Commissari decaduti, dimissionari, ecc. avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.
4. Le Commissioni sono composte da tre Consiglieri espressi dalla maggioranza e da un Consigliere espresso da ogni gruppo di minoranza presente in Consiglio.
In ogni caso le Commissioni Consiliari devono essere composte da almeno sei membri. Quando in Consiglio Comunale siedano gruppi di minoranza in numero inferiore a tre, gli stessi stabiliscono di comune accordo, le designazioni in seno alle Commissioni. Qualora l'accordo non intervenga entro il termine fissato per la prima seduta utile del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone per il sorteggio.

Art. 8 - Numero e competenze

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

1^ Commissione al Territorio:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- viabilità e trasporti;
- organizzazione della raccolta rifiuti;
- compiti di pianificazione territoriale;
- igiene ed ecologia;
- progetti di opere pubbliche;
- regolamenti relativi alle materie suddette.

2^ Commissione alla Persona:

- valorizzazione beni e promozione attività culturali, biblioteca, tempo libero ed attività sportiva;
- servizi sociosanitari;
- compiti connessi all'istruzione e all'edilizia scolastica;
- regolamenti relativi alle materie suddette.

3^ Commissione per l'Economia:

- programmazione economica (art. 15 Legge n. 142/1990);
- bilancio e programmazione finanziaria (art. 55 legge n. 142/1990);
- demanio e patrimonio comunale;
- servizi pubblici comunali, consortili aventi rilevanza imprenditoriale (capo VII Legge n. 142/1990).
- regolamenti relativi alle materie suddette.

4^ Commissione per le Istituzioni:

- forme associative di cooperazione fra gli Enti locali: accordi di programma (capo VIII legge n. 142/1990);
- partecipazione popolare, diritto d'accesso e di informazione dei cittadini;

- organizzazione degli uffici e del personale (capo XIII legge n. 142/1990);
- Statuto, regolamenti relativi alle materie suddette e afferenti gli aspetti istituzionali, l'organizzazione, l'ordinamento dell'Ente, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.

Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Permanente é eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei rappresentati.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente eletto con distinta votazione dopo il Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. Le convocazioni di cui al precedente comma sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo giustificati motivi d'urgenza: in tal caso la convocazione può avvenire con preavviso telefonico di almeno 24 ore. Della convocazione é data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo.
6. Di iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo componente, da approvarsi a maggioranza di voti rappresentati, la Commissione può riunirsi congiuntamente ad altre per l'esame di rilevanti questioni di comune interesse.

Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni

1. La Commissione può essere convocata anche se non nominata in tutti i suoi componenti.
2. Le Commissioni siedono validamente con la presenza, in 1^a convocazione, della metà dei componenti, in 2^a convocazione, di almeno due componenti. In ogni caso, in assenza sia del presidente che del vicepresidente la seduta non è valida. Ogni gruppo porta in ciascuna Commissione un numero di voti corrispondente alla propria rappresentanza in Consiglio Comunale. Tali voti sono distribuiti aritmeticamente tra i componenti sopraddetti.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, per le materie di loro competenza, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di collaborazione ed assistenza di cui al comma 68 dell'art. 17 della Legge 15/05/1997, n. 127, il Segretario può partecipare, con facoltà di intervento alle sedute di tutte le commissioni.
5. Ogni gruppo consigliere rappresentato, qualora gli argomenti lo richiedano, può essere assistito da un tecnico esterno di propria scelta, senza diritto di parola.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti di cui all'articolo 30 del presente Regolamento e dell'articolo 45, ultimo comma dello Statuto Comunale.
Le convocazioni delle Commissioni vanno pubblicate all'albo pretorio.

Art. 11 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio o decidere di propria iniziativa di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni hanno potestà di svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.
3. Per lo studio di specifici problemi le Commissioni potranno avvalersi della collaborazione di un funzionario designato dall'Amministrazione, nonché essere integrate con la partecipazione di componenti esterni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o dall'Assessore o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, potendo riferire al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrata all'Assemblea Consigliare.
D'intesa con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione può riferire all'adunanza, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
6. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.
Le proposte relative a deliberazioni vengono rimesse a cura del Presidente della Commissione al Responsabile dell'ufficio competente per la prevista istruttoria, dandone contestuale comunicazione alla Giunta e al Presidente del Consiglio. Quando l'istruttoria si conclude con la stesura del testo della deliberazione e l'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge e dai regolamenti, la proposta viene trasmessa al Responsabile dell'Area Affari Generali, che provvede ad informare il Presidente del Consiglio per la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio.
Se i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta é restituita dal Responsabile dell'ufficio competente al Presidente alla Commissione, dandone contestuale comunicazione alla Giunta e al Presidente del Consiglio. La Commissione può riproporre la proposta soltanto dopo averne adeguato i contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
Le mozioni sono invece trasmesse a cura del Presidente della Commissione direttamente al Presidente del Consiglio per la loro iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio.

7. Il funzionario o il dirigente responsabile del procedimento, può prendere parte, di propria iniziativa e senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni che trattino argomenti dallo stesso istruiti. Qualora particolari esigenze istruttorie lo consiglino, il Presidente della Commissione può chiedere la presenza del funzionario o del dirigente responsabile del procedimento, previa intesa con il medesimo.
8. Le Commissioni possono proporre alla Giunta la nomina di gruppi di lavoro composti da esperti per l'approfondimento di particolari problemi.

Art. 12 - Segreteria delle Commissioni: verbali delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, sentito il Presidente della Commissione.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sintetico delle adunanze che sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione. I verbali sono approvati nella adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Art. 13 - Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

PARTE 2^ - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, le procedure di convalida, la loro durata in carica, il numero di Consiglieri attribuito al Comune, la surroga dei Consiglieri dimissionari, la decadenza e rimozione, la sospensione delle funzioni e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 15 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, per il tramite dell'ufficio protocollo che ne trasmette copia alla Giunta e al Responsabile dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Il Responsabile dell'ufficio competente, dopo aver verificato la competenza del Consiglio a trattare l'argomento, avvalendosi eventualmente della consulenza del Segretario Generale, istruisce la proposta di deliberazione: provvede a stenderne il testo, ad acquisire i pareri prescritti dalla legge e dai regolamenti, e a sottoporla al parere della Commissione Consiliare competente per materia.

Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima, o non consegua il parere di regolarità contabile, il Responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al Consigliere proponente, al Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, e per conoscenza Capigruppo.

Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, la proposta di deliberazione viene trasmessa dal Responsabile dell'ufficio competente al Responsabile dell'Area Affari Generali, che provvede ad informare il Presidente del Consiglio per la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Nell'ordine del giorno unitamente all'oggetto della deliberazione verrà riportato anche il nome del Consigliere proponente.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza Capigruppo, può stabilire un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di emendamenti in ordine a proposte di deliberazioni di particolare complessità come strumenti urbanistici, gestione di servizi, statuto, regolamenti e loro modifiche.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Qualora le proposte di emendamento siano presentate prima dell'adunanza vanno inviate al Presidente del Consiglio per il tramite dell'ufficio protocollo che ne trasmette copia alla Giunta e al Responsabile dell'ufficio competente, perché ne curi l'istruttoria, esprimendo il parere prescritto dalla legge. Invece per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza e non di limitata entità, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, valuta la compatibilità tecnica e giuridica e se del caso, indica soluzioni alternative; su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 16 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e al Presidente del Consiglio Comunale interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. E' inoltre facoltà del Presidente del Consiglio ammettere alla discussione del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni di argomento più generale.
 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sussista, se una notizia sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti, o abbia preso o intenda prendere qualche decisione su detti argomenti.
- L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato di spiegare i motivi e gli intendimenti della sua azione e del suo atteggiamento.

3. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio; sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Le interpellanze sono presentate al Presidente del Consiglio e inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
4. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta alla approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 17 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in una termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso sia proposta per l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni o interpellanze e l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli art. 15 e 16 del presente Regolamento.

Art. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati.

Art. 19 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Comunali, di verbali di altre Commissioni istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni, istanze o proposte presentate dai cittadini.
2. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso é limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, in esenzione dei diritti di segreteria e dal costo di riproduzione.

Art. 20 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio a controllo preventivo di legittimità

1. I Consiglieri Comunali con il quorum e nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, hanno diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale a controllo preventivo di legittimità.

Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ad aspettative non retribuite, nonché a indennità di presenza nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri e gli Assessori Comunali formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, all'indennità di missione, alle spese di pernottamento e di soggiorno documentate, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.
3. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone la legge, può deliberare di assicurare i propri componenti e rappresentanti nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 22 - Indennità di funzione

1. Il Consigliere Comunale può richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle Commissioni in una indennità di funzione forfetaria fissa.
2. Tale indennità viene calcolata ipotizzando una partecipazione media del Consigliere ad una seduta Consiliare e ad una seduta di Commissione (indipendentemente dal numero di Commissioni di cui si è membri) una volta al mese. Pertanto, l'indennità di funzione mensile è determinata moltiplicando il valore del gettone di presenza per due.

3. Dalla indennità mensile così calcolata viene effettuata una detrazione pari al valore di un gettone di presenza per ogni assenza dalle sedute Consiliari o delle Commissioni che non risulti giustificata secondo la disciplina indicata all'articolo successivo; in ogni caso il totale delle detrazioni di ogni mese non può superare il valore dell'indennità mensile.
4. Qualora il Consigliere Comunale opti per l'indennità di funzione, deve presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio ed al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'istruttoria della relativa determinazione di calcolo dell'indennità e conseguente impegno di spesa.
5. La corresponsione dell'indennità di funzione avviene a cadenza semestrale a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta.
6. L'opzione per l'indennità di funzione ne comporta il mantenimento per almeno un anno, prima della eventuale scelta di tornare al regime della corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, e viceversa.

Art. 23 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire anche mediante motivata comunicazione scritta oppure anche telefonicamente, o via telefax, prima o durante la seduta dell'Organo collegiale al Presidente o al Segretario Generale il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Il Consigliere che interviene alla seduta dopo l'appello o che si assenta definitivamente dall'adunanza deve avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 24 - Astensione obbligatoria

1. Gli Amministratori Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio degli Amministratori Comunali sia dei loro coniugi o ascendenti e discendenti e affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

PARTE 3^ - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale é disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi, con la modalit  di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sar  tenuta, con l'invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando   previsto che i lavori si svolgano in pi  giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio Comunale   convocato in sessione ordinaria e straordinaria in conformit  a quanto stabilito dall'art. 38, II e III comma dello Statuto.
4. Il Consiglio   convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza: In tal caso la convocazione avviene ai sensi del V comma del richiamato art. 38 dello Statuto.
5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso   indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo notificatore.
7. Il Consigliere che risiede fuori dal Comune   tenuto ad eleggere un proprio domicilio nell'ambito del territorio comunale. Se non si provvede entro trenta giorni dalla seduta fissata per la convalida degli eletti, il domicilio s'intende eletto presso il Municipio.
8. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione   sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 26 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. L'ordine del giorno é inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
6. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura del Segretario, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico;
 - ai Responsabili dei servizi.

Art. 27 - Deposito degli atti

1. Il dispositivo delle proposte di delibera deve essere depositato presso l'Ufficio Segreteria in tempi utili.
2. Ai Capigruppo Consiliari, di norma, é inviata la documentazione inerente gli argomenti inseriti all'ordine del giorno ed il dispositivo delle rispettive deliberazioni, unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale o entro le successive 48/72 ore dalla trasmissione dell'avviso di convocazione.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati presso la Sala Consiliare.

Art. 28 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia stata constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Quando un Consigliere, nel corso della seduta, chiede la verifica del numero legale dei presenti, il Presidente del Consiglio può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso risulti dall'appello che il numero dei Consiglieri é inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 29 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette dei Consiglieri assegnati.
4. Alle adunanze di seconda convocazione si applica l'art. 40, III comma dello Statuto, ad eccezione delle eventuali modifiche o revisioni dello Statuto, per le quali va applicata la procedura dell'art. 4, III comma della Legge 08/06/1990, n. 142 ai sensi dell'art. 75 dello Statuto.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al presente Regolamento.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta in seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 30 - Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 48, comma 12, dello Statuto.

Art. 31 - Adunanze pubbliche e adunanze segrete

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
 2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e gli Assessori Comunali, il Segretario Comunale o chi lo sostituisce.

Art. 32 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consigliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente é permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 33 - Sedute consiliari aperte ad interventi di cittadini

1. Quando il Consiglio Comunale risulta già convocato, durante la riunione dei Capigruppo Consiliari, ciascun Capogruppo può proporre istanza, anche verbale, di aprire ai cittadini la discussione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio accoglie l'istanza qualora la conferenza dei Capigruppo si esprima favorevolmente con votazione segreta unanime.
2. E' altresì facoltà del Presidente disporre autonomamente la possibilità di aprire ad interventi dei cittadini uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, dandone comunicazione alla conferenza dei Capigruppo.

3. La conferenza dei Capigruppo, per ciascun argomento aperto ai cittadini, concorda di volta in volta il tempo massimo concesso agli interventi, che non possono in ogni caso superare la durata complessiva di un'ora.
4. Durante la seduta consiliare il Presidente dà comunicazione degli argomenti aperti agli interventi dei cittadini quando si procede all'esame di ciascuno di essi. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola ai cittadini che hanno chiesto di intervenire. Nella trattazione dello stesso argomento, ogni cittadino può parlare una volta e per non più di 5 (cinque) minuti. Gli interventi dei cittadini precedono quelli dei Consiglieri e non possono essere effettuati una volta che è stata chiusa la discussione sull'argomento ed è stato posto in votazione.

Art. 34 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio, fatta salva la possibilità di intervenire su determinati argomenti nei casi e secondo le modalità indicati nell'articolo precedente.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'assistenza della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al Pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 35 - Richiesta di intervento di funzionari e consulenti

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari o dirigenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 36 - Comunicazioni - Interrogazioni

1. Il Presidente, il Sindaco, i gruppi consiliari, ciascuno per un massimo di tre minuti, possono effettuare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni non sono ammessi interventi.

3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

4. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore o un componente del suo gruppo non ne abbia richiesto il rinvio ad altra adunanza.

5. L'interrogazione o l'interpellanza letta dal Presidente è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i limiti prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o all'interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 5 (cinque) minuti.

6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 3 (tre) minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore delegato per materia.

7. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

8. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni o le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Trascorsi trenta minuti dall'inizio della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

11. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze.

12. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente o dall'Assessore delegato entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

13. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 37 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione. Viene in ogni caso data priorità agli oggetti proposti dalla Giunta in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione comunale.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 38 - Discussione - norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per una sola volta e per non più di 10 (dieci) minuti ciascuno.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
4. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa gli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo ed al Conto consuntivo. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
10. Di norma, i lavori del Consiglio Comunale possono protrarsi fino alle ore 24,00. Qualora sia opportuno superare detto termine, il Presidente, previo accordo con i Capigruppo consiliari, dispone che i lavori continuino oltre. Dichiarata chiusa la seduta, il Presidente dispone la notifica di convocazione per la seduta in prosequo esclusivamente ai Consiglieri assenti.

Art. 39 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare il proponente o uno dei proponenti per non oltre 5 (cinque) minuti, nonché un solo Consigliere per gruppo consigliere, per non oltre 5 (cinque) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 40 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese.
3. La parola per fatto personale può essere richiesta subito se il fatto in questione é avvenuto in Consiglio Comunale. Se altrimenti ci si riferisce a fatti avvenuti al di fuori del Consiglio Comunale, l'intervento deve avvenire nelle comunicazioni all'inizio della seduta Consigliere e previa informazione ai Capigruppo e al Presidente del Consiglio Comunale da farsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 41 - Partecipazione dei Revisori dei Conti

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono presenziare alle sedute consiliari. Nelle sedute di esame ed approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione é richiesta espressamente la loro presenza.

I revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti economico-finanziari, che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) Per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) per svolgere le necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 42 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per svolgere la propria funzione di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti della proposta discussa dal Consiglio, esprimendo il relativo parere qualora fosse esplicitamente richiesto da un Consigliere, secondo quanto previsto nei regolamenti comunali.

Art. 43 - Il verbale delle deliberazioni - redazione e firma resoconto degli interventi

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
 2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale anche avvalendosi della collaborazione di un funzionario comunale e di strumenti di registrazione audio.
 3. Il verbale riporta il nome dei presenti e degli assenti precisando se giustificati o no, la data ed il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione, la presidenza, chi redige il verbale, le motivazioni, la parte dispositiva della deliberazione, i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione e che hanno pronunciato le dichiarazioni di voto ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto; nelle votazioni palesi dovranno risultare i nomi dei Consiglieri contrari e di quelli astenuti, ovvero il gruppo di appartenenza.
 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati integralmente nel resoconto della seduta su nastro magnetico.
 5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel resoconto. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, riportate dal resoconto.
 6. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
 7. Il verbale è depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni utili prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
 8. In sede di approvazione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni al verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
 9. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
 10. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.
- Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 (cinque) minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

11. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
12. I registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

PARTE 4^ - LE DELIBERAZIONI

Art. 44 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Quando il testo del dispositivo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
3. Quando il testo del dispositivo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. Le deliberazioni comportanti modifiche o revoche di precedenti si danno come non avvenute ove esse non facciano chiara ed espressa menzione della modificazione o della revoca.

Art. 45 - Modalità generali delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali é effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone nonché la nomina di membri di organismi collegiali, salvo che la legge o i Regolamenti dispongano diversamente.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione é stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine di cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposta di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 46 - Votazioni in forma palese e per appello nominale

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
6. Il Presidente precisa al Consiglio, ove necessario, il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.
7. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
8. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 47 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome o i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Dello spoglio delle schede è redatto verbale firmato dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario, portante il numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti, delle schede valide, nulle, bianche, dei voti assegnati a ciascun candidato.

Art. 48 - Numero necessario per la validità delle deliberazioni

1. Salvo per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può,

nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 49 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese
3. La trasmissione all'organo competente delle deliberazioni soggette a controllo e dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo dall'adozione entro i termini di legge a pena di decadenza.

PARTE 5[^] - ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 50 - Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale provvede a dare gli indirizzi relativi alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento ed entro i termini di scadenza del precedente incarico informandone il Consiglio nella prima seduta valida.

Art. 51 - Nomine e designazioni: dimissioni - revoche e sostituzioni

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente articolo e da quelle del presente articolo.
2. Il Sindaco, entro i dieci giorni successivi alla nomina della Giunta, comunica ai Capigruppo consiliari l'elenco dei rappresentanti da nominare inerenti aziende, società ed istituzioni.
3. Entro il termine perentorio di 10 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di designazione, alle quali si aggiungono quelle espresse dal Sindaco stesso. Ciascun soggetto esprime una sola proposta per ogni persona da nominare o designare che di norma deve risiedere nel Comune.
4. Le proposte di designazione devono contenere le seguenti indicazioni:
 - incarico per il quale viene avanzata la proposta;
 - dati anagrafici completi e residenza del candidato.

- un recapito nell'ambito del territorio comunale qualora il candidato risieda fuori dal Comune.
- 5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le nomine, le designazioni o dimissioni nella prima seduta valida.

PARTE 6^: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti, contenute nella legislazione comunitaria, statale e regionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'esame favorevole del Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 72 dello Statuto Comunale.
3. Esso sostituisce ed abroga i precedenti Regolamenti in materia.

Art. 53 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento é depositata nella sala consiliare a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del presente regolamento é inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
3. Copia del regolamento é inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi.

PARTE 1^: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	2
Art. 1 - Regolamento - Finalità.....	2
Art. 2 - La sede delle adunanze.....	2
Art. 3 - Presidenza delle Adunanze.....	2
Art. 4 - Costituzione dei Gruppi Consiliari.....	2
Art. 5 - Conferenza dei Capigruppo.....	3
Art. 6 - Designazione e funzioni dei Consiglieri scrutatori.....	3
Art. 7 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti.....	3
Art. 8 - Numero e competenze.....	4
Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni.....	5
Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni.....	5
Art. 11 - Funzioni delle Commissioni.....	6
Art. 12 - Segreteria delle Commissioni: verbali delle sedute.....	7
Art. 13 - Commissioni Consiliari speciali.....	7
PARTE 2^ - I CONSIGLIERI COMUNALI.....	7
Art. 14 - Riserva di legge.....	7
Art. 15 - Diritto di iniziativa.....	7
Art. 16 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	8
Art. 17 - Richiesta di convocazione del Consiglio.....	9
Art. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	9
Art. 19 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	10
Art. 20 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio a controllo preventivo di legittimità.....	10
Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	10
Art. 22 - Indennità di funzione.....	10
Art. 23 - Partecipazione alle adunanze.....	11
Art. 24 - Astensione obbligatoria.....	11
PARTE 3^ - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
Art. 25 - Avviso di convocazione.....	12
Art. 26 - Ordine del giorno.....	12
Art. 27 - Deposito degli atti.....	13
Art. 28 - Adunanze di prima convocazione.....	13
Art. 29 - Adunanza di seconda convocazione.....	14
Art. 30 - Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari.....	14
Art. 31 - Adunanze pubbliche e adunanze segrete.....	15
Art. 32 - Ordine della discussione.....	15
Art. 33 - Sedute consiliari aperte ad interventi di cittadini.....	15
Art. 34 - Comportamento del pubblico.....	16
Art. 35 - Richiesta di intervento di funzionari e consulenti.....	16
Art. 36 - Comunicazioni - Interrogazioni.....	16
Art. 37 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	17
Art. 38 - Discussione - norme generali.....	18
Art. 39 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	19
Art. 40 - Fatto personale.....	19
Art. 41 - Partecipazione dei Revisori dei Conti.....	19
Art. 42 - La partecipazione del Segretario all'adunanza.....	20
Art. 43 - Il verbale delle deliberazioni - redazione e firma resoconto degli interventi.....	20
PARTE 4^ - LE DELIBERAZIONI.....	21
Art. 44 - Forma e contenuti.....	21
Art. 45 - Modalità generali delle votazioni.....	21

Art. 46 - Votazioni in forma palese e per appello nominale.....	22
Art. 47 - Votazioni segrete.....	23
Art. 48 - Numero necessario per la validità delle deliberazioni.....	23
Art. 49 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	24
PARTE 5^ - ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	24
Art. 50 - Competenza del Consiglio.....	24
Art. 51 - Nomine e designazioni: dimissioni - revoche e sostituzioni.....	24
PARTE 6^: DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 52 - Entrata in vigore.....	25
Art. 53 - Diffusione.....	25